



COMUNE DI MIRANO

Provincia di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO, DEI CIRCHI E SIMILARI

- Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27.2.2014 -

CAPO I - LUNA PARK

Art. 1 - Scopo del Regolamento.

Il presente Regolamento, previsto dal comma 5° dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, "Disposizioni su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" e successive modificazioni, disciplina le concessioni delle aree per l'installazione e l'esercizio dei circhi equestri e simili, dei parchi di divertimento e delle attività dello spettacolo viaggiante.

L'utilizzo di aree private, delle quali sia dimostrata la disponibilità, potrà essere acconsentito dall'Amministrazione previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, questi ultimi relativi alla sicurezza, alla incolumità delle persone, al rispetto delle norme relative alla quiete pubblica del luogo e alla viabilità pedonale e veicolare, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni.

Ai sensi della legge 18/03/1968 n. 337 e del successivo D.M. 18 maggio 2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", ed ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, od installate stabilmente, all'aperto od al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

b) Attrazione dello spettacolo viaggiante: ogni singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) Luna Park: il complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un'organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

c) Gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei luna park, per le finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

d) Conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

e) Partecipante abituale: gestori dell'attrazione che abbiano partecipato ininterrottamente alla manifestazione negli ultimi 5 anni;

Art. 3 - Occupazione delle aree per le Attività dello Spettacolo Viaggiante o per i Parchi di divertimento.

Per ottenere l'autorizzazione all'occupazione di aree per l'installazione dei circhi equestri e simili, dei parchi di divertimento e delle singole attività dello spettacolo viaggiante, gli interessati devono presentare regolare domanda, indirizzata al Comune di Mirano, mediante il portale *impresainungiorno.gov.it*.

Le istanze per la partecipazione alla Fiera di San Matteo, che si tiene il terzo sabato di settembre, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno, pena l'irricevibilità delle stesse. Per inizio della Manifestazione è inteso il giorno di apertura dell'attività di esercizio.

Le istanze per la partecipazione a tutte le altre manifestazioni vanno presentate almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, pena l'irricevibilità delle stesse

Eventuali deroghe ai termini sopra indicati potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale per comprovati motivi, indipendenti dalla volontà del richiedente, ai partecipanti abituali e comunque le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell'apertura della manifestazione.

L'istanza, anche ai sensi del T.U. 445/2000, deve contenere:

- a) l'esatta individuazione della manifestazione a cui si chiede di partecipare (Fiera di San Matteo, Sagra ecc.) o il periodo di tempo in caso di richiesta non collegata a manifestazioni scadenzate o programmate;
- b) le generalità complete dell'interessato, la residenza nonché l'eventuale recapito e numero telefonico, il codice fiscale, l'indirizzo di PEC;
- c) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità;
- d) la denominazione esatta dell'attrazione, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/68 e la descrizione; per le rotonde "tiri vari" dovrà essere precisato il tipo di gioco;
- e) misure esatte ed ingombro dell'attrazione e strutture ad essa connesse, comprensive dell'altezza e di qualsiasi sporgenza (pensiline e pedane);

Art. 4 - Documenti da allegare all'istanza.

All'istanza va allegata:

- a) fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di sostituzione della struttura precedente;
- b) copia del collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
- c) relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità,
- d) elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione;
- e) copia della polizza assicurativa di Responsabilità Civile dell'attrazione, in corso di validità, a tutela della clientela utilizzatrice della giostra e per danni arrecati alle strutture pubbliche o private;
- f) eventuale deposito cauzionale ai sensi dell'art.17 del presente Regolamento;
- g) gli estremi della registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante ed il codice identificativo della stessa previsti dagli artt. 4 e 5 del D.M. 18 maggio 2007;
- f) numero delle carovane adibite ad abitazione, dei veicoli e dei carriaggi destinati al trasporto e/o al traino delle attrezzature.

Gli originali delle autorizzazioni, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dell'attrazione e del corretto allacciamento e la certificazione di corretto montaggio dell'attrazione, devono essere presentati all'Ufficio competente e devono essere esibiti in occasione della verifica di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (ove prescritta) unitamente al Libretto delle Attività ed al Libretto delle manutenzioni.

Le domande che contengono condizioni o riserve non verranno prese in esame

Art. 5 - Esame delle domande.

L'esame delle singole istanze viene effettuato dal competente Ufficio che esaminerà la possibilità di concessione dell'area nel periodo richiesto, compatibilmente alla natura degli spettacoli, alle attività esercitate e alle misure d'ingombro, in relazione anche alla vicinanza con edifici pubblici, scuole, ospedali, case di cura, luoghi di culto e simili, esercizi pubblici e negozi.

L'esito dell'istruttoria dovrà essere comunicato agli interessati, mediante il sito *impresainungiorno.gov.it.*, almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione, nel caso della Fiera di San Matteo, ed almeno 30 giorni prima negli altri casi.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere motivato. Esso potrà essere oggetto di ricorso al Dirigente e l'interessato potrà farsi assistere dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il Dirigente è tenuto a dare esito al ricorso entro 15 giorni dalla data di presentazione.

Art. 6 - Criteri per l'assegnazione.

L'ufficio competente formula la graduatoria sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) l'anzianità di frequenza nella manifestazione con la medesima attrazione: punti 2 per ogni partecipazione;
- b) a parità di punteggio verrà data priorità alla ditta che risulta avere nell'ordine :
 - maggiore anzianità di partecipazione alla manifestazione del titolare;
 - maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, fornendone idonea certificazione,
 - la residenza nella Regione e nella Provincia.

La sostituzione dell'attrazione inizialmente autorizzata con un'altra attrazione da parte del medesimo Gestore, così come previsto dal successivo art. 10 – commi 1 e 2, non comporta la maturazione dell'anzianità ai fini della graduatoria prevista di cui al precedente comma anche se la sostituzione viene autorizzata.

Sono escluse dalla graduatoria le ditte e le attrazioni che non hanno partecipato negli ultimi 5 anni.

La graduatoria degli aventi diritto, dopo l'espletamento dell'istruttoria, verrà pubblicata all'Albo Comunale.

Unitamente alla graduatoria degli aventi diritto viene predisposta e pubblicata una graduatoria delle attrazioni escluse, distinte per piccole, medie e grandi attrazioni, a cui è possibile attingere nel caso si rendessero disponibili nuovi spazi a seguito di rinunzie od ampliamento delle aree della manifestazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art.8.

Nel compilare le graduatorie di cui al comma precedente, si avrà riguardo, nell'ordine:

- agli anni di effettiva partecipazione alla fiera;
- agli anni di presentazione della domanda;
- all'ordine di presentazione delle domande.

Art. 7 – Partecipazione degli operatori.

L'Amministrazione Comunale, nello spirito di reciproca collaborazione con gli operatori dello spettacolo viaggiante, allo scopo di prevenire il contenzioso con gli stessi e risolvere eventuali problemi inerenti al funzionamento del parco, prima di assumere una decisione definitiva in merito alla composizione del parco, consulta le Organizzazioni Sindacali di categoria.

A tali incontri possono partecipare, con il consenso dell'Amministrazione, anche tre rappresentanti dei partecipanti al parco divertimenti.

Art. 8 - Composizione del luna park.

Le attrazioni che compongono il parco devono garantire un giusto equilibrio e la massima funzionalità dello stesso. Le attrazioni dovranno essere di varie tipologie ed adeguate alle esigenze di trattenimento e svago della diversa utenza.

Compatibilmente alla natura degli spazi a disposizione, le attrazioni dovranno essere divise per tipologia creando così il migliore equilibrio possibile tra attrazioni grandi, medie e piccole, tenuto conto del tipo specifico e non soltanto della categoria.

Tali valutazioni devono mirare anche a consentire un esercizio economicamente attivo.

Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita dolci, gastronomie tipiche ecc.) abitualmente autorizzate e dislocate in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni.

Art. 9 - Autorizzazioni - Durata e regole.

L'assegnazione dell'area avverrà sulla base del rilascio di una apposita autorizzazione nel rispetto della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Nell'autorizzazione sarà stabilita la durata della manifestazione e l'effettiva durata dell'occupazione, comprensiva del montaggio e dello smontaggio dell'attrazione.

L'esatta dislocazione delle attrazioni sarà stabilita sentito il Comando di Polizia Locale, tenuto conto, ove possibile, delle richieste formulate dai rappresentanti del parco. Qualora fosse necessario, in relazione al numero di attrazioni, la disposizione verrà riportata in una planimetria.

La dislocazione delle attrazioni viene stabilita anno per anno tenuto conto dello stato dei luoghi, degli spazi e di eventuali cantieri.

La collocazione delle attrazioni potrà comunque essere modificata a seguito di fatti imprevedibili sopraggiunti e comunque rilevanti per il buon esito della manifestazione. In caso di urgenza potranno essere ordinati spostamenti dagli uffici preposti anche verbalmente.

Completata l'installazione dell'autorizzazione vanno presentate la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dell'attrazione e del corretto allacciamento e la certificazione di corretto montaggio dell'attrazione.

In relazione al tipo e alla potenziale pericolosità dell'attrazione, potranno essere richiesti ulteriori documenti rispetto ai documenti di cui al precedente art.4.

La mancata presentazione anche di uno dei documenti o dichiarazioni sostitutive richieste comporta la decadenza dell'autorizzazione stessa.

L'Amministrazione, per esigenze di sicurezza e/o di rispetto della quiete pubblica, potrà limitare la superficie richiesta e/o il periodo dell'autorizzazione. Per gli stessi motivi, ove possibile, potrà essere proposto lo spostamento in un'area diversa e, in caso di non accettazione, negare l'autorizzazione.

Le autorizzazioni sono subordinate all'osservanza dei Regolamenti Comunali, in particolare a quelli di Polizia Urbana e d'Igiene, alle varie Ordinanze Sindacali, ai provvedimenti di carattere tributario o di Finanza Locale nonché a tutte le leggi e disposizioni riguardanti la materia.

L'autorizzazione è esclusivamente riferita al titolare dell'attrazione. È vietato il subaffitto, a qualsiasi titolo, del posteggio, pena la revoca dell'autorizzazione stessa e l'impossibilità di partecipare per i due anni successivi.

In caso di rinuncia per la quale non sia dimostrata la causa di forza maggiore, il titolare perderà l'eventuale cauzione versata.

Per i parchi di divertimento permanenti, dovranno essere osservate tutte le norme previste in materia edilizia e dal P.R.G. nonché quelle di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo oltre a quanto previsto dalla L.337/68 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per fatti o conseguenze derivanti dall'uso dell'area o dall'esercizio dell'attività.

Art. 10 – Sostituzione temporanea dell'attrazione.

La sostituzione temporanea dell'attrazione per la quale l'area è stata concessa con altra attrazione simile, è consentita esclusivamente per cause, non previste, di forza maggiore (sinistro accertato, comprovato da idonea documentazione, e non tempestivamente riparabile), purché non ne derivi un aumento delle misure d'ingombro e la tipologia dell'attrazione sia diversa dalle altre già presenti al fine di non creare diretta concorrenza.

In caso di fermo tecnico, il gestore che intende sostituire l'attrazione in fermo tecnico deve darne comunicazione almeno 20 giorni prima.

Nella richiesta di sostituzione, il Gestore deve comunicare che la sostituzione è temporanea ed allegare tutta la documentazione relativa alla nuova attrazione.

L'Ufficio competente può non autorizzare la sostituzione quando questa non sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento.

In caso di rinuncia, di malattia o di altre cause che impediscono al Gestore di partecipare alla manifestazione, l'Amministrazione potrà scegliere, tra quelle in graduatoria, l'attrazione che riterrà più idonea per misure e tipologia ed in conformità all'art. 8 del presente regolamento utilizzando le attrazioni inserite nelle graduatorie di cui all'art. 6 – comma 5.

Le attrazioni sostituite non maturano alcun punteggio.

Art. 11 – Sostituzione permanente dell'attrazione.

È ammessa la sostituzione permanente dell'attrazione con una della stessa tipologia, purché le misure (in termini di metratura lato per lato) della nuova attrazione siano uguali od inferiori a quelle della precedente attrazione.

È ammessa la sostituzione permanente dell'attrazione con una di tipologia diversa, purché le misure della nuova attrazione siano uguali od inferiori a quella sostituita, e la nuova attrazione appartenga alla stessa categoria per dimensioni (piccole, medie e grandi attrazioni) e tipologia d'utenza (attrazione per bambini, adulti o per famiglie).

I punteggi maturati dall'attrazione sostituita sono attribuiti alla nuova attrazione.

La sostituzione deve essere comunicata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione unitamente a tutta la documentazione relativa alla nuova attrazione.

Entro i 15 giorni successivi l'Ufficio competente comunica l'eventuale diniego alla sostituzione quando questa non sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento.

Il soggetto che richiede la sostituzione deve essere in grado di dimostrare di disporre legittimamente del godimento della nuova attrazione.

Art. 12 - Divieto di variazione delle misure d'ingombro.

È vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni se non per giustificati motivi tecnici sempre che non sia arrecato pregiudizio agli altri eventuali concessionari vicini e siano comunque garantite le distanze di sicurezza.

Art.13 - Attrazioni novità.

Nell'ambito del parco della Fiera di Mirano, compatibilmente con gli spazi e le varie tipologie

delle attrazioni, secondo le varie annualità, potrà essere data priorità di scelta per una attrazione di assoluta novità nel settore o di prima partecipazione nell'ambito della Fiera, sempre che non sia arrecato pregiudizio o danno nei confronti degli aventi diritto.

Per attrazione di novità si intende un'attrazione media o grande, avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbia mai partecipato in precedenza. L'autorizzazione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità si esaurisce dopo la prima partecipazione e non dà diritto alla maturazione di alcun punteggio o preferenza. In caso di più domande sarà preferito il titolare con maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

In mancanza di motivi ostativi, tale autorizzazione sarà confermata anche per l'edizione dell'anno successivo.

Art.14 - Precarietà delle autorizzazioni.

L'occupazione dell'area pubblica ha carattere di precarietà ed è comunque limitata al periodo indicato nell'autorizzazione. Sono esclusi i parchi di divertimento permanenti. Può essere revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione Comunale deve urgentemente riacquistare la disponibilità dell'area data in concessione.

Tale revoca dà diritto al solo rimborso dei tributi in misura rapportata alla durata dell'uso, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.

Qualora la revoca dell'autorizzazione sia disposta in conseguenza di inadempienze del concessionario, questi perderà i tributi versati e l'eventuale cauzione prevista all'art. 18.

Art.15 – Subingresso.

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, i punteggi maturati dal *de cuius*, relativi alla sua partecipazione personale, vengono riconosciuti al legittimo erede subentrante, purché assuma la titolarità dell'attrazione entro 12 mesi dall'apertura della successione e ne dia comunicazione al competente Ufficio comunale.

Il sub ingresso è consentito anche per atto tra vivi e comporta, comunque, il riconoscimento in capo al subentrante dei diritti acquisiti dal cedente relativi al punteggio di anzianità della attrazione oggetto della cessione. Il cedente perde ogni punteggio acquisito precedentemente con l'attrazione ceduta.

In caso di sub ingresso con atto tra vivi, il subentrante non può procedere alla sostituzione permanente dell'attrazione prima di due anni dalla data di sub ingresso. L'attrazione di cui si chiede il sub ingresso deve essere stata presente alla manifestazione per almeno due anni.

Al fine di consentire agli uffici competenti di effettuare le opportune verifiche, il sub ingresso deve essere comunicato almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Lo scioglimento e l'estinzione della società titolare dell'attrazione per la quale l'area è stata concessa non comporta il riconoscimento dei punteggi, maturati dalla medesima, ai singoli soci. Detta anzianità può essere vantata dal solo titolare dell'atto di subentro, sempre che la richiesta di partecipazione sia riferita alla medesima attrazione.

Art.16 – Modalità di esercizio.

Con l'autorizzazione alla occupazione delle aree possono essere dettate eventuali prescrizioni circa i tempi da rispettare per il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni, l'esatta collocazione delle carovane di abitazione e dei rimorchi, la rimozione dei rifiuti, il rispetto di particolari norme igienico-sanitarie ecc.

Qualora il titolare non occupi l'area entro due giorni dalla data di inizio dell'autorizzazione od un termine diverso fissato nell'autorizzazione stessa, potrà essere dichiarato decaduto e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente, secondo le modalità previste all'art. 10, senza che l'interessato possa avanzare alcun diritto. Il titolare dell'autorizzazione dichiarato decaduto perde l'eventuale cauzione versata.

La licenza di esercizio viene rilasciata dal competente Ufficio previo accertamento della completezza della documentazione richiesta e, qualora prevista, una volta superata, con esito positivo, la verifica della CCVLPS.

Nella licenza di esercizio potranno essere stabilite prescrizioni circa l'orario e le modalità di esercizio. In particolare l'uso di amplificatori sonori potrà essere consentito limitatamente all'orario ed alle condizioni stabilite nell'atto autorizzatorio.

Art.17 – Riconsegna delle aree.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di restituire l'area avuta in uso nelle stesse condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.

In caso di modifica o alterazione dei luoghi i titolari devono provvedere al loro ripristino prima della riconsegna, previa eventuale esecuzione delle disposizioni tecniche impartite dagli uffici preposti.

In caso di inadempienza l'ufficio preposto farà eseguire i lavori a spese del gestore trattenendo la somma necessaria dalla cauzione eventualmente versata o, comunque, agendo a norma di legge.

Art. 18 - Tributi e deposito cauzionale.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dei tributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

In considerazione dei luoghi e della tipologia dell'attrazione, l'Ufficio preposto può stabilire, di volta in volta, un deposito cauzionale da versarsi prima dell'istallazione dell'attrazione. Detto deposito andrà svincolato entro trenta giorni dal termine del periodo di autorizzazione, previa acquisizione, da parte del competente Servizio dell'Area Lavori Pubblici, di una relazione sullo stato dei luoghi.

Art. 19 - Autorizzazioni in deroga alle aree previste.

In caso di festeggiamenti ed azioni promozionali organizzati o disposte dall'Amministrazione Comunale, di manifestazioni parrocchiali, di quartiere e simili, con carattere di occasionalità e temporaneità, in deroga alle aree inserite nell'elenco approvato con deliberazione di Giunta Comunale, può essere consentita nelle località interessate, compatibilmente con lo spazio disponibile, l'installazione di attrazioni, prioritariamente per bambini, previo parere favorevole della Polizia Locale, fermo restando il rispetto dei luoghi di pubblico interesse (Ospedali, Case di Riposo, Chiese, Scuole ecc.).

L'assegnazione viene fatta in base al criterio della priorità di presentazione dell'istanza, compatibilmente ai luoghi.

Art. 20 - Sistemazione carovane e carriaggi.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato il numero dei veicoli, delle carovane e dei carriaggi, per una prima valutazione sugli spazi da destinare, mentre solo a seguito di richiesta di atti relativi al rilascio della concessione saranno indicati e descritti i vari veicoli con i rispettivi numeri di targa.

Essi dovranno essere collocati nell'area destinata, previo parere favorevole del Comando di Polizia Locale, in conformità alle disposizioni all'uopo impartite.

In caso di sosta in area privata dovrà essere indicata l'esatta ubicazione, fermo restando quanto è previsto al 1° comma.

E' assolutamente vietato l'ingresso al parco e alle aree destinate alle roulotte/caravan a mezzi e strutture non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

CAPO II CIRCHI EQUESTRI.

Art. 21 - Criteri di autorizzazione per circhi equestri

Premesso che le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati ed alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali, nell'ambito del territorio comunale le attività circensi debbono assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione e utilizzo.

Nell'ambito del territorio comunale, la presenza dei circhi è consentita in due periodi dell'anno, con esclusione dei periodi coincidenti con manifestazioni tradizionali (Festa dell'Agricoltura, San Matteo, Festa dell'oca) e, comunque, compatibilmente con le altre manifestazioni di particolare rilevanza che possono essere organizzate o promosse, anche occasionalmente, dall'Amministrazione Comunale.

Detti periodi sono:

- Periodo primavera - estate: dal 1 marzo al 15 maggio (nel rispetto delle manifestazioni sportive – culturali già calendarizzate per tale periodo);
- Periodo autunno – inverno: dal 1 ottobre al 15 dicembre (nel rispetto delle manifestazioni sportive – culturali già calendarizzate per tale periodo).

Art. 22 – Presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata mediante il sito *impresainungiorno.gov.it*. non prima di 120 giorni dalla data prevista per la manifestazione e deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Le domande presentate fuori termine non vengono, comunque, prese in considerazione.

Nel caso di presentazione di due o più domande per l'installazione di circhi, nello stesso periodo, l'Amministrazione provvede all'assegnazione dell'area tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento adeguatamente motivato, si riserva di escludere le domande presentate da circhi non ritenuti adeguati all'importanza della piazza, o che abbiano commesso infrazioni in occasione delle precedenti concessioni rilasciate.

Per evitare difficoltà nell'esercizio delle manifestazioni di che trattasi, tra una manifestazione e l'altra, devono trascorrere almeno 60 giorni.

Art. 23 – Documentazione.

Il richiedente dovrà, inoltre, indicare:

- il tipo di struttura che si intende installare, le esatte dimensioni della medesima (comprensive dei carriaggi al seguito) diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e la planimetria che rappresenta l'abituale sistemazione del circo;
- il nominativo del soggetto delegato a mantenere i rapporti con l'Amministrazione per le pratiche relative al rilascio della concessione;
- ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Art. 24 – Rilascio dell'autorizzazione.

L'esercizio delle attività circensi è assoggettata ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, visionate le varie richieste, da comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione agli interessati.

L'autorizzazione è rilasciata previo versamento di un congruo deposito cauzionale deciso dal competente Servizio dell'Area 3.

Il rilascio dell'autorizzazione dell'area è inoltre subordinato:

- all'ottenimento dei necessari nulla-osta e/o autorizzazioni sanitarie, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- al pagamento della S.I.A.E e della tassa di concessione comunale;
- alla presentazione dettagliata della documentazione tecnica da sottoporre alla Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli e trattenimenti ed all'ottenimento del parere favorevole da parte della stessa.

Art. 25 – Obblighi del richiedente.

È fatto obbligo al responsabile dell'attività circense di:

- garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, etc.);
- garantire la sicurezza degli spettatori e dei visitatori anche occasionali ai serragli, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza e di altri organi competenti;
- osservare integralmente disposizioni scritte o verbali impartite dall'Autorità Comunale anche in riferimento alla precisa collocazione delle strutture e delle pertinenze;
- provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia e disinfezione integrale dell'area a fine attività provvedendo, globalmente, allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi conformemente agli accordi intervenuti con gli organi comunali competenti. Resta inteso che le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario;
- di ripristinare l'area occupata come previsto dall'art.17;
- provvedere al pagamento dell'imposta sulle affissioni, se ed in quanto dovute, ai preventivi accordi e contratti per l'allacciamento dell'energia elettrica ed idrica con gli organi preposti.

CAPO III – SANZIONI.

Art.26 – Sanzioni.

Sarà motivo di esclusione dall'assegnazione dell'area per l'anno successivo o per l'edizione prevista:

- la rinuncia di cui non sia dimostrata la causa di forza maggiore;
- non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni;
- il mancato pagamento del plateatico e dei vari tributi previsti nei termini previsti dai relativi regolamenti comunali;
- il ritardo dell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo della cessazione stessa, non specificatamente autorizzata;
- la non corrispondenza tra la descrizione del tipo di attrazione in domanda rispetto a quella in opera nello spazio assegnato;
- la mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, secondo le disposizioni impartite dagli incaricati comunali;
- litigi e alterchi fra operatori e l'assunzione di comportamenti poco corretti nei confronti degli incaricati comunali;

Sono escluse le attrazioni che, nell'arco degli ultimi 5 anni, non hanno partecipato alla manifestazione per almeno 3 edizioni.

Sono escluse le ditte che, nell'arco degli ultimi 5 anni, non hanno partecipato alla manifestazione per almeno 3 edizioni.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o l'abuso delle stesse comportano, previa diffida anche verbale, la revoca della concessione ed incidono sul diritto di anzianità. L'applicazione della revoca comporta l'esclusione dalla partecipazione alla manifestazione da 2 a 3 anni a seconda della gravità dei fatti. Nei casi più gravi comporta anche la perdita del diritto di tutta l'anzianità. Prima dell'applicazione saranno sentiti i rappresentanti di cui all'art. 7.

Art. 27 – Clausole transitorie e finali.

Le domande di partecipazione alle manifestazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono valutate sulla base del Regolamento previgente, tuttavia per gli adempimenti successivi al loro accoglimento si fa riferimento a quanto previsto dalla nuova normativa regolamentare.

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 28 del 29 marzo 2001.

Le aree disponibili per l'installazione di attività di spettacolo viaggiante, circhi e parchi di divertimento sono individuate con Delibera di Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dalla L.18 marzo 1968, n.337 (e successive integrazioni e modificazioni).

INDICE

	CAPO I – LUNA PARK	
Art. 1	Scopo del Regolamento.	pag. 2
Art. 2	Definizioni.	pag. 2
Art. 3	Occupazione delle aree per le Attività dello Spettacolo Viaggiante o per i Parchi di divertimento.	pag. 2
Art. 4	Documenti da allegare all’istanza.	pag. 3
Art. 5	Esame delle domande.	pag. 3
Art. 6	Criteri per l’assegnazione.	pag. 4
Art. 7	Partecipazione degli operatori.	pag. 4
Art. 8	Composizione del luna park..	pag. 4
Art. 9	Autorizzazioni – Durata e regole.	pag. 5
Art. 10	Sostituzione temporanea dell’attrazione.	pag. 6
Art. 11	Sostituzione permanente dell’attrazione.	pag. 6
Art. 12	Divieto di variazione delle misure d’ingombro.	pag. 6
Art. 13	Attrazioni novità.	pag. 7
Art. 14	Precarietà delle concessioni.	pag. 7
Art. 15	Subingresso.	pag. 7
Art. 16	Modalità di esercizio.	pag. 8
Art. 17	Riconsegna delle aree.	pag. 8
Art. 18	Tributi e deposito cauzionale.	pag. 8
Art. 19	Autorizzazioni in deroga alle aree previste.	pag. 8
Art. 20	Sistemazione carovane e carriaggi.	pag. 9
	CAPO II – CIRCHI EQUESTRI	
Art. 21	Criteri di concessione per circhi equestri.	pag. 9
Art. 22	Presentazione della domanda.	pag. 9
Art. 23	Documentazione	pag. 9
Art. 24	Rilascio dell’autorizzazione	pag. 10
Art. 25	Obblighi del richiedente.	pag. 10
	CAPO III – SANZIONI	
Art. 26	Sanzioni.	pag. 11
Art. 27	Clausole transitorie e finali.	pag. 11